

ARPA MOLISE

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise

Via U. Petrella n.1

86100 CAMPOBASSO

**Progetto ex art. 23 commi 14 e 15 del
D. Lgs. n. 50/2016**

1- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Le coperture assicurative di seguito esplicitate sono state elaborate a tutela dell'ARPA Molise per le responsabilità derivanti dalle attività istituzionalmente previste nell'erogazione dei servizi, a tutela patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché a tutela delle risorse umane interne.

I lotti oggetto di gara sono:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Copertura assicurativa di responsabilità civile auto a libro matricola</i>	66516100-1	P	€ 21.250,00
Importo totale a base di gara				€ 21.250,00

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
2	<i>Copertura assicurativa a tutela delle responsabilità dell'Ente</i>	66516400-4	P	€ 21.250,00
Importo totale a base di gara				€ 21.250,00

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
3	<i>Copertura assicurativa a tutela dei danni ai veicoli di dipendenti in missione</i>	66514110-0	P	€ 4.250,00
Importo totale a base di gara				€ 4.250,00

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
4	Copertura assicurativa a tutela dei danni al patrimonio dell'Ente	66515200-5	P	€ 18.750,00
Importo totale a base di gara				€ 18.750,00

2- INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

3- PROSPETTO ECONOMICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore massimo** stimato **dell'appalto**, è pari ad **€ 78.600,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così ripartito:

n. Lotto	Oggetto del lotto	Importo a base di gara €	Importo rinnovo €	Importo proroga €	Totale €	CIG
1	RC Auto-Libro Matricola	€ 21.250,00	=====	€ 4.250,00	€ 25.500,00	7482320DC8
2	RCT/O	€ 21.250,00	=====	€ 4.250,00	€ 25.500,00	7482338CA3
3	Danni Accidentali	€ 4.250,00	=====	€ 850,00	€ 5.100,00	7482353905
4	All Risks	€ 18.750,00	=====	€ 3.750,00	€ 22.500,00	74823717E0
Importo totale a base di gara					€ 78.600,00	

4- CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE (SCHEMI DI POLIZZA)

Le prestazioni dell'appalto, nonché le condizioni relative ai servizi di copertura assicurativa, sono stabiliti dagli allegati D1, D2, D3, D4, "Schemi di Polizza" non sono soggetti a modifica e sono da intendersi minimi ed imprescindibili e a valere su ogni singolo lotto, pena l'esclusione dalla presente procedura.

4.1) SCHEMA DI POLIZZA RC Auto-Libro Matricola – Allegato D1

1. SOMMARIO

DEFINIZIONI ED IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

ART. 1 - DEFINIZIONI	5
ART. 2 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI	7
SEZIONE I	7
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	7
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	7
ART. 2 – ESCLUSIONI E RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA	8
ART. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA	9
ART. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA	9
ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, AGGRAVAMENTI, DIMINUZIONI – BUONA FEDE.....	9
ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE	10
ART. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE- REGOLAZIONE PREMIO.....	10
ART. 8 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA – ADEGUAMENTO CONSIP	11
ART. 9 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'	11
ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE.....	12
ART. 11 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO	12
ART. 12 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E/O DEL CONTRASSEGNO E/O DELLA CARTA VERDE.....	13
ART. 13 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO.....	13
ART. 14 - RIPARAZIONI	13
ART. 15 - GESTIONE DELLE VERTENZE	13
ART. 16 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO	14
ART. 17 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO	14
ART. 18 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE	14
ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	14
ART. 20 - FORO COMPETENTE.....	14
ART. 21 - INTEPRETAZIONE DELLA POLIZZA	14
ART. 22 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	14
ART. 23 – COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SE RISCHIO RIPARTITO TRA PIU' SOCIETA').....	15
ART. 24 – GESTIONE DELLA POLIZZA/CLAUSOLA BROKER	15
ART. 25 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	16
ART. 26 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	16
ART. 27 – PREVALENZA	16
ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI	16
ART. 29 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI).....	16
ART. 30 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (SEZIONE I) (SEMPRE	
OPERANTI)	17
A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI E NON MECCANICI. 17 B) RICORSO TERZI DA INCENDIO	17
C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI	17
D) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP.....	17
E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA.....	17
F) DANNI DA INQUINAMENTO.....	17
G) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO.....	17
H) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA	17
I) DOLO E COLPA GRAVE.....	17
L) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	18
M) RISCHIO STATICO.....	18
N) DISPOSITIVI DI SICUREZZA.....	18
O) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE	18
P) VEICOLO IN SOSTITUZIONE	18

Q) BAGAGLI	18
R) GARANZIA CRISTALLI	18
S) SPESE RECUPERO, CUSTODIA, TRASPORTO E RIMPATRIO.....	19
T) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.....	19
U) PERDITA DELLE CHIAVI	19
V) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE	19
W) GARANZIA CONTRASSEGNO RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA.....	19
X) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO.....	19
SEZIONE II	20
AUTO RISCHI DIVERSI.....	20
ART. 1 – GARANZIE ASSICURATE (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELL'ELENCO VEICOLI CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA).....	20
A) GARANZIE INCENDIO	20
B) GARANZIE FURTO	20
C) GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI.....	20
D) GARANZIE EVENTI NATURALI E DIVERSI.....	20
E) GARANZIE KASKO	21
ART. 2 – LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE.....	21
ART. 3 – ESTENSIONE TERRITORIALE.....	21
ART. 4 - DENUNCIA DEI SINISTRI	21
ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	22
ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	22
ART. 7 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI	23
ART. 8 - IMPOSTE E TASSE.....	23
ART. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	24
ART. 10 – RINVIO.....	24
ART. 11 - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (SEMPRE OPERANTI PURCHE' ATTIVATA LA RELATIVA GARANZIA FURTO DI CUI ALL'ART.1 DELLA PRESENTE SEZIONE)	24
A) FURTO CON RITROVAMENTO	24
ART. 12 – NOTA.....	24

Campobasso,

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza/contratto:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione – in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse e la cui responsabilità sono protetti dall'Assicurazione.
Società/Impresa/Compagnia :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Proprietario:	L'intestatario al P. R. A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Conducente:	La persona alla guida del veicolo.
Tariffa:	La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Veicolo:	Mezzo di trasporto – comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audiofonovisivi stabilmente fissati.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Garanzia:	La copertura dei rischi prestata dalla polizza
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo/Risarcimento :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno espressa in misura fissa che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte di danno espressa in misura percentuale che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose/beni/enti:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati. Nei beni rientrano anche animali e piante.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.
Accessorio :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional :	Equipaggiamenti, compresi gli audio-fono-visivi e antifurto satellitari, normalmente forniti e/o montati sul veicolo dalla casa costruttrice documentabili con fattura di acquisto o altra documentazione.

Audio-fono-visivi	La radio, il lettore di CD, il mangianastri, il registratore, il televisore, lettore DVD, navigatori satellitari, radiotelefoni, l'impianto HI-FI di qualunque tipo, e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo assicurato forniti dalla casa costruttrice, comprese autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico.
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché privata; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Legge :	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e successive variazioni e integrazioni, decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005 – Codice delle assicurazioni private e ss.mm.ii
Regolamento :	Regolamento di esecuzione (n. 254/206 e e ss.mm.ii) della predetta legge e successive modifiche e integrazioni.
Tariffa	La Tariffa, ovvero le condizioni di premio dell'Impresa applicate al presente contratto
Attestato di rischio :	Attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni, che la Compagnia è tenuta a rilasciare al contraente, nella quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Classe di merito di Conversione Universale (CU):	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006 e ss.mm.ii
Classe di merito dell'Impresa:	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006 e ss.mm.ii
Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dall'Impresa
Tariffa Fissa:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede variazione di premio in funzione dell'accadere di due o più sinistri nel "Periodo di Osservazione"
Tariffa a franchigia	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere

	rimborsato dal Contraente all'Impresa dopo la liquidazione del danno.
Periodo di osservazione:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
Attività dell'Assicurato	L'esercizio delle attività e competenze dell'Assicurato e/o a lui consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di beni e/o strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di propri beni e/o strutture.

Art.2 – Identificazione dei veicoli

Come da Allegato "Elenco Veicoli" e riportato in polizza.

Campobasso,

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli assicurati e descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;

la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;

la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;

la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo, con esclusione dei mezzi cingolati;

per le Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;

la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;

per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 – ESCLUSIONI E RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel predetto caso ed eventuali casi previsti dalla Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) – assicurato che del conducente nei seguenti casi:

se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;

se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo;

se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;

nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche;

se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia e sarà conteggiato in sede di regolazione del premio, come specificato all'articolo regolazione del premio.

Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dall'Impresa per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo:

- Euro 12.000.000,00 complessivi,
- di cui Euro 10.000.000,00 per danni alla persona;
- Euro 2.000.000,00 per danni alle cose.

Art. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, AGGRAVAMENTI, DIMINUZIONI – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Si precisa, peraltro, che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Art. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE- REGOLAZIONE PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo. Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio osserveranno gli stessi termini di pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi degli artt. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute.

Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate/rimborsate nei termini riportati al presente articolo, che decorreranno dal giorno di ricevimento da parte del Contraente dell'apposita e corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

Art. 8 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA – ADEGUAMENTO CONSIP

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30/06/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro la scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di 6 (sei) mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio, non superiore ai 6/12 del premio annuale, verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' facoltà della parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A/R, inviata almeno 60 giorni prima della rata di scadenza interessata.

L'Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi

Quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 9 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Art. 11 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento IVASS, la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

la denominazione della Società;

il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;

il numero del contratto di assicurazione;

la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;

la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;

il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;

nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;

nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993 e ss.mm.ii.;

i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

sospensione della garanzia nel corso del contratto;

contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;

contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;

contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;

cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

Art. 12 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E/O DEL CONTRASSEGNO E/O DELLA CARTA VERDE

Nel caso in cui il Certificato e/o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Se la perdita del Certificato e/o della Carta Verde è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

Art. 13 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Art. 14 - RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 15 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le Leggi vigenti lo prevedano.

Art. 16 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. LGS. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e s.m.i, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica

sicurezza. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. A deroga all'articolo 1896, comma 1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N.

Art. 17 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;

in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita.

Art. 18 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza il Contraente.

Art. 21 - INTEPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Il contratto va interpretato secondo il criterio di buona fede e secondo i criteri integrativi previsti dal c.c. In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, anche in caso di disposizioni contrastanti e/o incoerenti tra loro all'interno del contratto, le medesime vanno interpretate, in ogni caso, nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente ai sensi dell'art. 1370 c.c..

ART. 22 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza semestrale, entro 60 giorni dalla scadenza dei semestri, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

sinistri denunciati (data del sinistro, n. del sinistro);

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e data di liquidazione);

sinistri senza seguito (con indicazione della data di chiusura della pratica).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data della chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 23 – COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SE RISCHIO RIPARTITO TRA PIU' SOCIETA')

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società Assidea & Delta srl e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Assidea & Delta srl la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 24 – GESTIONE DELLA POLIZZA/CLAUSOLA BROKER

La Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, con sede operativa in Piazza Vittorio Emanuele II n. 23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: gestione.area3@pec.assidea.it, in qualità di Broker di Assicurazione della Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile.

Al predetto Broker spetterà un compenso del 5 % da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente contratto.

Art. 25 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 26 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti, per essere valide, devono essere fatte per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall'una all'altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione delle comunicazioni di disdetta/recesso e di proroga e/o rinnovo che vanno indirizzate direttamente dall'una all'altra parte e viceversa. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

In caso di disdetta/recesso annuale, entro 30 (trenta) giorni la Società dovrà provvedere a fornire le informazioni sui sinistri ai sensi degli articoli di Polizza.

Art. 27 – PREVALENZA

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate, salvo che siano per l'assicurato e/o il contraente più favorevoli. La firma apposta dal contraente sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che da essa derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 29 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)

A) FORMULA TARIFFARIA

La polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie la cui tipologia è espressamente riportata alla voce "Definizioni":

A) Bonus/Malus per le autovetture;

B) Tariffa Fissa e/o a classi di merito per autocarri, motocarri, macchine operatrici, agricole, scuolabus, motocicli e ciclomotori.

Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia.

Viene riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede il Contraente.

B) APPENDICI DI VINCOLO

Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

Art. 30 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (SEZIONE I) (SEMPRE OPERANTI)

Le garanzie sotto riportate sono prestate sino al limite, ove specificato, e senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia, per sinistro e per veicolo:

A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI E NON MECCANICI

La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o assicurato e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici e non meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo per sinistro di Euro 260.000,00=, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

D) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

F) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne il contraente e l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

G) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di € 1.500,00= per sinistro.

H) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 1.000,00= per sinistro.

I) DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di Legge.

L) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La Società inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

M) RISCHIO STATICO

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano e per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

N) DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

air bags;

pretensionatori di cinture di sicurezza;

dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00= per sinistro.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

O) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

impianto antifurto;

impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00= per sinistro.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

P) VEICOLO IN SOSTITUZIONE

La Società si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta, le spese per il noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi carburanti e lubrificanti) a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro conseguente ad incidente stradale.

Si precisa che l'Assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00= per sinistro.

Q) BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici, diversi, o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l'Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000,00.

R) GARANZIA CRISTALLI

La Società risarcisce i danni per riparare o sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatesi, fino ad un massimo indennizzo di € 1.000,00= per sinistro.

S) SPESE RECUPERO, CUSTODIA, TRASPORTO E RIMPATRIO

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e diversi, Kasko ed RCA, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero (traino compreso), custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di € 1.000,00 per sinistro.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Assicurato (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

T) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

L'Impresa rimborsa fino a € 1.000,00 per evento i danni che si verificano all'interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infermi e infortunati.

U) PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio/sboccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio e/o sboccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 500,00 per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

V) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione e/o passaggio di proprietà ad altro veicolo, sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo con il limite di Euro 500,00= per evento, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro.

W) GARANZIA CONTRASSEGNO RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

X) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese (e/o a indennizzare) l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

Campobasso,

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

SEZIONE II	AUTO RISCHI DIVERSI
-------------------	----------------------------

ART. 1 – GARANZIE ASSICURATE (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELL'ELENCO VEICOLI CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA)

Per ciascuna delle garanzie sotto indicate la copertura è operante anche per i danni materiali e diretti subiti dalle parti interne del veicolo, dagli impianti, dalle attrezzature, dagli accessori, optionals ed audio-fono-visivi inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo contro le perdite di, i danni di e/o in conseguenza di:

A) GARANZIE INCENDIO

- Incendio;
- fulmine, (anche senza successivo incendio);
- scoppio od esplosione, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso;
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) GARANZIE FURTO

- furto tentato o consumato;
- effrazione e/o scasso;
- rapina tentata o consumata;
- estorsione tentata o consumata;

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina o della estorsione ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.

La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.

C) GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI

Atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

D) GARANZIE EVENTI NATURALI E DIVERSI

Allagamento, alluvione, esondazione, terremoto, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, ghiaccio, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina, e simili fenomeni atmosferici o naturali, caduta di oggetti e materiali, nonché di danni che le cose trasportate da detti fenomeni possono cagionare ai veicoli e/o alle cose assicurate. Sono garantiti i danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, il crollo di edifici e manufatti in genere, di ponti, sprofondamento di strade, possono cagionare ai veicoli e/o alle cose assicurate.

E) GARANZIE KASKO

Collisione (con veicoli, persone, cose, animali), urto contro qualsiasi ostacolo (compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli) ribaltamento, uscita di strada, causa fortuita e violenta, il tutto per effetto della circolazione, traino attivo o passivo, nonché da manovra o a spinta o a mano.

ART. 2 – LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati per singolo veicolo e sinistro i relativi sotto limiti d'indennizzo, nonché scoperti e/o franchigie sempre per sinistro.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
A) INCENDIO	valore assicurato	nessuna
B) FURTO/RAPINA/ESTORSIONE, ecc.	valore assicurato	10% min. € 100,00
C) EVENTI SOCIOPOLITICI	valore assicurato	Franchigia € 250,00
D) EVENTI NATURALI E DIVERSI	valore assicurato	Franchigia € 250,00
E) KASKO	valore assicurato	Franchigia € 250,00

ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

ART. 4 - DENUNCIA DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto ne è venuto a conoscenza per iscritto. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

in caso di incendio:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

in caso di furto/rapina/estorsione:

in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti.

in caso di danni da eventi sociopolitici:

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite. In entrambi i casi copia della denuncia alle Autorità competenti.

in caso di danni Kasko:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

altri danni:

qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente e/o l'Assicurato sarà in grado di esibire.

ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda

- mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità.

Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, il Contraente e/o Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata da Quattroruote o altra rivista specializzata, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato da Quattroruote o altra rivista specializzata, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione, salvo quanto indicato alla condizione particolare f) della presente sezione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

ART. 7 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- 1) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- 2) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- 3) subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;

ART. 8 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, per essere valide, per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) infirma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall'una all'altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione della comunicazione di recesso che va indirizzata direttamente dall'una all'altra parte e viceversa.

ART. 10 - RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

ART. 11 - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (SEMPRE OPERANTI PURCHE' ATTIVATA LA RELATIVA GARANZIA FURTO DI CUI ALL'ART.1 DELLA PRESENTE SEZIONE)

La garanzia sotto riportata è prestata sino al limite specificato e senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia per sinistro e per veicolo:

A) FURTO CON RITROVAMENTO

La Società in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- le spese di viaggio per sé e per trasportati eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina alla sede del Contraente fino alla concorrenza di Euro 300,00= complessive per sinistro.

ART. 12 - NOTA

Il parco veicoli dell'Ente così come descritto nell'allegato Elenco Veicoli, è aggiornato alla data di pubblicazione della gara d'appalto e pertanto in sede di aggiudicazione verranno comunicate eventuali variazioni, nonché le classi di merito ed i valori da assicurare per l'annualità successiva all'effetto della presente polizza. Il suddetto parco veicoli potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto; pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata nel mese di dicembre ed avente decorrenza il 31.12.2017. Alla scadenza anniversaria di vigenza del contratto, ed in caso di proroga, dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, con riferimento sia alla classe di merito o diversa formula tariffaria, che alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni del parco veicoli. Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso. Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dalla data di effetto della medesima, delle predette eventuali variazioni. Inoltre, con riferimento alla tabella allegata, qualora sia segnalato il valore commerciale del veicolo, le specifiche garanzie della Sezione II) Art. 1. "Auto Rischi Diversi" del capitolato tecnico (contrassegnate con le lettere A, B, C, D ed E), nonché Art.11. "Condizioni particolari auto rischi diversi" (contrassegnata con la lettera A), devono intendersi richieste ed attivate; pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta.

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie assicurate di cui alla Sezione II) Art.1 "Auto Rischi Diversi" e conseguentemente Art. 11) "Condizioni Particolari Auto rischi diversi", si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato denominato "Elenco veicoli", al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicolo e per ogni specifica garanzia. Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie Auto rischi diversi (comprehensive del costo per le garanzie particolari auto rischi diversi), la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

Tipologia di veicolo	Incendio, Furto, Ev. Sociopolitici, Ev. Naturali e diversi	Kasko
Autovetture	‰	‰
Auto promiscui	‰	‰
Autocarri	‰	‰
Autoveicoli ad uso speciale	‰	‰
Motocarri	‰	‰
Ciclomotori	‰	‰
Motocicli	‰	‰
Macchine operatrici	‰	‰
Macchine agricole	‰	‰
Rimorchi	‰	‰
Veicoli elettrici	‰	‰

Campobasso,

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

ALLEGATO "ELENCO VEICOLI"

N°	Marca	Modello	Alimentaz.	Targa Telaio	Cv / Q.li / Ps.	KW	Ann.Imm.	Valore		Uso
								I/F/Ev.Soc/Ev.Nat	Kasko	
1	Autovettura Lancia	Delta	diesel	EM410AF	17	88	2013	€ 16.000		proprio
2	22 Autovettura Fiat	Panda 4X4	benzina	DZ562FR	14	44	2009			proprio

3	Autovettura Fiat	Punto	diesel	DG086DH	15	51	2007		proprio
4	Autovettura 3pt	Fiat	benzina	CB221341	12	37	1992		proprio
5	Autovettura Fiat	Stilo	diesel	CH504HS	19	85	2004		diesel
6	Autocarro	Mitsubishi	diesel	CR897KN	55,30		2004		proprio
7	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	EA860CP	15	62	2010		proprio
8	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	EA861CP	15	62	2010		proprio
9	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	EA862CP	15	62	2010		proprio
10	Autovettura station wagon 4pt	Fiat	diesel	BW518BS	19	46	2001		proprio
11	Autovettura	VW 7DB	diesel	CH408HR	23	75	2003		proprio
12	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	CH653HS	19	77	2004		proprio
13	Autoveicolo Fiat-furgone finestrato autolaboratorio	Iveco	diesel	CB237645	63		1993		proprio
14	Autovettura Fiat	Stilo	diesel	CH506HS	19	85	2004		proprio
15	Autovettura Subaru	Forester	benzina	DZ831JC	20	110	2009		proprio
16	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	CH654HS	19	77	2004		proprio
17	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	CH656HS	19	77	2004		proprio
18	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	DY996TP	15	62	2009		proprio
19	Autoveicolo Fiat-	Iveco	diesel	CB220429	35		1992		proprio

	furgone laboratorio mobile								
20	Autovettura Lancia	Lybra	diesel	CH505HS	22	110	2004		proprio
21	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	DZ907CT	15	62	2009		proprio
22	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	CH655HS	19	77	2004		proprio
23	Autovettura Fiat	Doblò	diesel	CH652HS	19	77	2004		proprio
24	Autoveicolo Fiat-laboratorio mobile	Ducato	diesel	CX563NJ	53		2005		proprio

Campobasso,

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

4.2) SCHEMA DI POLIZZA RCT/O – Allegato D2

Le condizioni di seguito riportate prevarranno, in caso di discordanza, su eventuali Condizioni Generali di Assicurazione e/o altre condizioni riportate a stampa dalla Società aggiudicataria del presente servizio.

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato

La persona fisica o giuridica nell'interesse della quale è prestata garanzia

Broker

La Assidea Srl affidataria del servizio da parte dell'Ente.

Contraente/Ente

La persona giuridica che stipula l'assicurazione

Condizioni di assicurazione

Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale

Franchigia

L'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico

Garanzia

La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo

Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia
Risarcimento	La somma che la Società eroga agli aventi diritto in caso di sinistro
Richiesta di Risarcimento	Qualsiasi citazione in giudizio od altra richiesta di qualunque tipo emessa nei confronti dell'Assicurato, oppure qualsiasi comunicazione scritta che faccia riferimento ad un fatto illecito inviata all'Assicurato
Rischio	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
Scoperto	La percentuale del danno convenuta a carico del contraente
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione
Terzi	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente e dall'Assicurato fatta eccezione per i Dipendenti esclusivamente in caso di operatività di quanto previsto all'art. 2 lettera b).

**1. CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE
DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

Art. 1 Destinatari dell'assicurazione

Destinatari dell'assicurazione prestata con il presente contratto, di seguito denominati assicurato, sono la **ARPA MOLISE, in qualità di Agenzia Regionale per le Protezione Ambientale del Molise**, istituita con **Legge Regionale 13 dicembre 1999 n. 38 e s.m.i.**, e tutti coloro i quali vantano un rapporto, anche convenzionale, di immedesimazione organica con l'Ente (Amministratori, Segretario/Direttore Generale, Dirigenti e Dipendenti di ogni ordine e grado, volontari anche in servizio sostitutivo civile, borsisti, tirocinanti, apprendisti, addetti in formazione lavoro, lavoratori socialmente utili, etc.), con la precisazione che per tali soggetti l'Ente non è considerato terzo.

Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)

a) Responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, alle condizioni del presente contratto e nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, per morte, lesioni personali o danneggiamento a cose/animali in conseguenza di un fatto verificatosi durante il periodo dell'assicurazione, in dipendenza della responsabilità civile derivante dall'esercizio di attività o competenze istituzionalmente previste, consentite o attribuite all'Ente anche da regolamenti ed atti amministrativi, nonché da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o servizi e di ogni altra attività non espressamente esclusa dalle condizioni di polizza.

Per l'Ente debbono intendersi come terzi anche i Dipendenti per tutti quegli eventi non configurabili al successivo punto b) ed i restanti assicurati quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Ente, nonché quanto subiscano il danno in qualità di cittadini e/o per le cose di loro proprietà.

Fermo quanto sopra, si indica esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo, che tra le competenze sono annoverate anche le seguenti attività:

- per la proprietà e/o conduzione e/o uso a qualunque titolo di beni mobili ed immobili, anche ai sensi dell'art. 840 comma 1 c.c., compresi ascensori, montacarichi, terreni, cartelli ed insegne, giardini e piante anche di alto fusto, parchi, strade private, cancelli e sbarre anche elettrici, parcheggi, aree e recinzioni, manufatti, musei, teatri, scuole, asili, biblioteche etc.;
- organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA);
- attività di laboratori chimici e microbiologici di analisi, stazioni di monitoraggio ambientale, etc.;
- ai sensi dell'art. 2049 C.C.; anche quale committente di lavori e servizi ceduti in appalto e/o subappalto, nonché quale preposto alla custodia, al presidio, e/o alla gestione di opere, manufatti, impianti anche sportivi, ecc., tanto di sua proprietà quanto di proprietà di terzi. Si intendono compresi i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli a motore non di proprietà od in uso all'Ente ed utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati, durante lo svolgimento di missioni od incarichi commissionati dall'Ente stesso;
- in occasione di lavori di costruzione, ampliamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti direttamente dall'Ente, per i danni verificatisi durante e dopo lo svolgimento di tali attività;
- per l'attività di organizzazione di convegni, congressi, mostre, fiere, seminari, stages, corsi anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, concorsi interni ed esterni, visite guidate, attività ricreative in genere, gestiti direttamente ovvero affidati a terzi, presso i locali di proprietà del Contraente, ovvero in altre strutture esterne;
- dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- per i danni occorsi a cose altrui detenute dal Contraente a qualsiasi titolo;
- per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2050 del C.C.;
- per interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- per la proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali;
- per proprietà e/o gestione di mense, bar distributori automatici di cibi e/o bevande compresi i danni cagionati dai prodotti successivi alla loro somministrazione;
- per i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti, segretario/direttore generale, amministratori, ecc., in sosta nell'ambito delle sedi dell'Ente e/o delle aree a tale scopo riservate;
- per i danni a cose trasportate su veicoli utilizzati da amministratori, dipendenti, collaboratori, segretario/direttore generale, ecc. (con esclusione di veicoli di proprietà od in uso all'Ente a qualsiasi titolo) occorsi in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio;
- per la responsabilità civile personale dei dipendenti e addetti a qualunque titolo dell'Ente e/o di chiunque svolga attività anche in rappresentanza e/o per conto e/o ordine dell'Ente, derivanti dallo svolgimento delle loro mansioni e/o funzioni e anche se demandati a prestare la loro attività/funzione per conto di terzi.

Si intendono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo di darne avviso all'Assicuratore.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, Dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni o eccedenti, nonché del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, sofferti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30.06.65 n. 1124 nonché i prestatori di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24.06.1997 n. 196 per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della polizza o, se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

In caso di esistenza di altre assicurazioni, la presente estensione opera per le somme eccedenti previste per lo stesso rischio da eventuali polizze preesistenti purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio, o di massimale, non coperta dalle medesime.

L'assicurazione (RCT/RCO) é inoltre operante :

- per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs n. 494/06 e del D.Lgs. n. 626/94 e loro modifiche ed integrazioni nella norma vigente, del D.Lgs n. 81/2008, nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro. Si intende altresì compresa la responsabilità personale in capo ai dipendenti ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti da tali normative;
- per le richieste di risarcimento, per il regresso e per le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS (anche ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;
- per la responsabilità civile derivante agli assicurati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi per i danni patrimoniali (non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) cagionati a terzi e dipendenti purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo;
- per i danni conseguenti a sospensione ed interruzione di attività derivanti da danni materiali;
- per la responsabilità civile dell'assicurato derivante da fatto anche doloso di persone di cui debba rispondere.

Art. 3 (Esclusioni)

L'assicurazione non è operante per danni:

a) responsabilità civile verso terzi

- derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- che provochino inquinamento graduale del suolo, dell'acqua e dell'aria. E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 per la garanzia di danni da erogazione di acqua alterata;
- conseguenti a perdita, distruzione deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- **risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;**
- determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla D.Lgs, n. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonchè da impiego di aeromobili. E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 in deroga;
- conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose.

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro

- derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- determinati da detenzione o impiego di sostanze radioattive e, comunque, da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili.

Art. 4 (Massimali di garanzia)

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati:

RCT	Euro 3.000.000,00 per sinistro
27	Euro 3.000.000,00 per persona
	Euro 3.000.000,00 per danni a cose e/o animali

RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro
Euro 1.500.000,00 per persona

Art. 5 (Limiti e sottolimiti di risarcimento)

Fermo quanto indicato al precedente art. 4) la copertura assicurativa prestata con la presente polizza si intende assoggettata ai limiti di risarcimento e/o sottolimiti di risarcimento - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro come previsto alla seguente tabella:

Causale	Per sinistro	Per anno assicurativo
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei	250.000,00	
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno	250.000,00	
danni a cose derivanti da incendio		250.000,00
danni derivanti da inquinamento accidentale		250.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi		250.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		125.000,00
cose in consegna e custodia	2.500,00	100.000,00

Art. 6 (Durata del contratto)

Il presente contratto ha durata di anni tre (tre), dalle ore 24:00 del 30.06.2018, alle ore 24:00 del 31.12.2020, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

E' comunque facoltà di ciascuna parte recedere alla fine di ogni annualità con un preavviso di 60 giorni inviato mediante raccomandata A.R.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a mantenere l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

Art. 7 (Estensione territoriale al fine della validità delle garanzie)

- a) La garanzia "RCT" vale per danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A. e Canada.
- b) La garanzia "RCO" vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero per i quali sia presentata una richiesta di risarcimento in Italia.

Art. 8 (Diritto di rivalsa)

Nel caso in cui il danno sia generato per dolo, la Società si obbliga a malleverare l'Ente Contraente di quanto debba pagare a terzi, fermo restando che è surrogata, ai sensi dell'art. 1916 del C.C., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza e che abbiano causato il danno per il fatto commesso.

Art. 9 (a- Adempimenti a carico dell'Ente, b- Osservazione del bilancio tecnico,

c- Gestione delle vertenze)

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a) Adempimenti a carico dell'Ente

1. I sinistri devono essere denunciati alla Società per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta relativa a richieste di risarcimento, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17;
2. La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l'evento cui il reclamo scritto si riferisce, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni che ne consentano la descrizione più ampia possibile.

b) Osservazione del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere e inviare all'Ente con cadenza trimestrale la statistica dei sinistri verificatisi e ad essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, nella quale dovranno comunque essere contenute le seguenti informazioni:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'accadimento
- Data della richiesta di risarcimento
- Data dell'apertura del sinistro
- Cognome, nome o ragione sociale del danneggiato
- Ammontare del danno richiesto
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Contenzioso (si/no)
- Rivalsa / Franchigia
- Stato della pratica

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

c) Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra la Società e l'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società. Assunta la difesa penale, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione del danneggiato che, qualora intervenga durante l'istruttoria, verrà ugualmente prestata qualora il Pubblico Ministero abbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro assicurato, entro il limite stabilito dall'art. 1917 Cod. Civ.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Ente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 10 (Costituzione e calcolo del premio)

Fermo restando che il premio indicato nella scheda è da considerarsi quale premio minimo e comunque acquisito, il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per il totale delle retribuzioni lorde erogate, per il periodo di assicurazione, al personale avente un rapporto di impiego e/o di servizio con l'Ente, ed è costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dall'Ente stesso al perfezionamento del contratto come di seguito specificato:

- Preventivo delle retribuzioni lorde annualmente erogate: **€ 5.000.000,00=**
- Aliquota imponibile convenuta (in funzione degli esiti della relativa procedura):
- Premio imponibile annuo:
- Imposte (22,25%):
- Premio lordo annuo:

e da una regolazione da effettuarsi al termine del periodo di assicurazione, calcolata sui dati consuntivi.

L'Ente, ai fini della regolazione del premio del periodo di assicurazione, fornirà alla Società entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, per il tramite del broker, l'ammontare delle retribuzioni riferite a tale periodo. La Società provvederà ad emettere ed a recapitare all'Ente, per il tramite del broker, la relativa appendice contrattuale. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i termini previsti al successivo art. 11.

Salvo il caso di dolo, qualora l'Ente abbia fornito indicazioni inesatte e/o incomplete la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 11 (Pagamento del premio – termini di rispetto)

L'Ente pagherà alla Direzione della Società ovvero dell'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, la prima rata di premio;
- b) entro 100 giorni successivi alla presentazione i premi di eventuali appendici, compreso, per il caso delle appendici di regolazione del premio, l'eventuale conguaglio di cui al precedente art. 10;
- a) entro 100 giorni dalla scadenza di ogni annualità, le rate di premio successive alla prima.
- d) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta, gli eventuali recuperi delle franchigie liquidate dalla Società ai sensi del successivo art. 15.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltretché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

Art. 12 (Facoltà di recesso)

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate col presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 13 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., fax ecc..., per il tramite del broker di cui al successivo art. 17.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 14 Altre assicurazioni

Il contraente e l'assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'art. 1910 del codice civile. Solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza, anche parziale, delle medesime la presente polizza opererà come se le altre assicurazioni non esistessero.

Art. 15 (Franchigia)

La presente polizza prevede per ogni sinistro la franchigia frontale fissa ed assoluta di Euro 1.000,00 che resta a carico dell'Ente contraente.

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società provvederà all'integrale liquidazione del danno a favore dell'avente diritto recuperando successivamente con scadenza semestrale le somme a carico dell'Ente a titolo di scoperto o franchigia. Quanto convenuto si rende operante anche in caso di sinistri di importo inferiore agli scoperti o franchigie indicati in polizza. La richiesta di tali somme dovrà necessariamente essere inviata all'Ente, per il tramite del broker, unitamente alla statistica sinistri di cui al precedente art. 9 – sub b) – Osservazione del bilancio tecnico, allegando un rendiconto dettagliato che riporti quanto dovuto a titolo franchigie e che attesti l'avvenuta tacitazione del terzo mediante pagamento del risarcimento, con la presentazione degli atti di quietanza e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro i termini previsti al precedente art. 11.

Art. 16 (Coassicurazione e Delega)

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2. 30	Coassicuratrice	

3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 17), per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti anche tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che qualsiasi comunicazione, anche sostanziale, s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.

- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 17 (Gestione del contratto)

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele II n.23, 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: gestione.area3@pec.assidea.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 16, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Al predetto Broker spetterà un compenso del 10% da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente Disciplinare.

Art. 18 (Riferimento alle norme di legge – Foro competente)

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dal codice civile.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente contraente.

Art. 19 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 20 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 6 (Durata del contratto)
- Art. 9 (a. Adempimenti a carico dell'Ente, b. Osservazione del bilancio tecnico, c. Gestione delle vertenze)
- Art. 10 (Costituzione del premio)
- Art. 11 (Pagamento del premio – termini di rispetto)
- Art. 12 (Facoltà di recesso)
- Art. 16 (Coassicurazione e delega)
- Art. 17 (Gestione del Contratto)

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

4.3) SCHEMA DI POLIZZA Danni Accidentali – Allegato D3

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Broker** La Assidea srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
- **Contraente** La persona giuridica che stipula l'assicurazione
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.

• Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
• Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
• Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
• Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
• Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
• Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI VEICOLI
DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione e Somme Assicurate

La Società assicura i veicoli utilizzati dai lavoratori dipendenti di ogni ordine e grado, dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Scientifico, dagli Amministratori (e/o Struttura Commissariale), nonché dagli obiettori di coscienza assegnati al Contraente, dai volontari, dalle persone non in diretto rapporto di dipendenza con il Contraente ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo, dalle persone che intrattengono incarico professionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa con il Contraente (di seguito denominato anche "Ente"), compreso il servizio di protezione civile, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, compreso il rischio in itinere, per le quali sia intervenuta regolare autorizzazione.

Detti veicoli si intendono assicurati contro tutti i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- COLLISIONE con altri veicoli;
- URTO contro qualsiasi ostacolo;
- RIBALTAMENTO;
- USCITA di strada durante la circolazione;
- SOSTE E FERMATE;
- INCENDIO – AZIONE DEL FULMINE;
- ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL SERBATOIO O DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE;
- SPESE SOSTENUTE E GUASTI ARRECATI allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni;
- EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI, compresi quelli da incendio, in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine e frane, nonché determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere;
- EVENTI DIVERSI, quali rotture di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere;
- FURTO E/O RAPINA (consumati o tentati);
- DANNI PRODOTTI AL VEICOLO nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
- DANNI DA CIRCOLAZIONE conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- TRAINO attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
- ³³ ROTTURE CRISTALLI, entro il limite di € 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di uno degli eventi compresi in polizza, entro il limite di € 500,00.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice, purché stabilmente installate sul veicolo.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa alla circolazione nei territori per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

La somma assicurata per ciascun veicolo è pari a € 25.000,00 (venticinquemila), ed è prestata, per singolo sinistro, con uno scoperto del 10% col minimo di euro 250,00.

Art. 2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante quando:

- il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- i danni sono determinati od agevolati da dolo della persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- i danni sono direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento, derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- durante la partecipazione a corse, gare e relative prove.

Art. 3 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero (intendendosi per valore commerciale il valore desunto dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro di Quattroruote).

Da detto indennizzo verrà comunque dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l'Ente ed i dipendenti sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro di cui all'art. 1910 del codice civile), riguardanti gli stessi rischi, eventualmente stipulate dai proprietari degli veicoli assicurati.

La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice.

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società assicuratrice, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente Contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;
- a.4) **La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio;**

a.5) La Società si impegna a dare comunicazione all'Ente Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro con le modalità di cui al successivo art. 6) o, in caso contrario, a fornire le motivazioni di una eventuale impossibilità a definirlo;

b) Adempimenti a carico dell'Ente Contraente.

b.1) in caso di sinistro la Contraente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza; dovrà inoltre essere trasmessa alla Società una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal dipendente anche davanti al suo dirigente, nei termini di cui al DPR 445/2000, dalla quale risulti una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e/o Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro;

b.2) in ogni caso dovrà essere trasmessa una dichiarazione del dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio fuori dall'ufficio;

b.3) In caso di sinistro l'Assicurato dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Assicurato sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.

c) Osservazione del bilancio tecnico

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 4), punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 5 Controversie in fase di liquidazione

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti. A tal fine, la Società dovrà inviare all'Ente una proposta di indennizzo.

In fase di liquidazione qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art. 6 Liquidazione dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione richiesta la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro i tempi previsti al precedente art. 4). L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso la Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto all'Ente Contraente, che stipula il presente contratto in adempimento all'art. 19 del D.P.R. n. 384/90, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto all'indennizzo risarcimento. Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Ente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno indennizzato valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

Art. 7 Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società per il tramite del Broker di cui all'art. 19. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 Costituzione del premio

Il premio sarà computato moltiplicando il premio unitario convenuto per i chilometri complessivamente percorsi in un anno dai veicoli di cui al precedente art. 1.

Per ciascuna annualità assicurativa il premio risulterà costituito da una rata anticipata, determinata in via forfetaria e provvisoria all'atto della stipulazione della polizza sulla base del chilometraggio annuo preventivato in **KM. 2.500, considerata quale premio minimo**, e da una eventuale regolazione attiva o nulla computata sulla base dei dati chilometrici riferiti all'uso dei veicoli degli Amministratori comunicata a consuntivo dall'Ente.

Inoltre:

- l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli;
- nel caso di dichiarazioni inesatte sul numero dei chilometri di missioni la Società riconoscerà la piena validità del contratto salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio;
- l'Ente fornirà alla Società per il tramite del Broker, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità trascorsa, il numero dei chilometri di missioni effettuati nello stesso periodo.

Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione

Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui al precedente art. 8.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Gli eventuali premi di regolazione di cui al precedente art. 8) saranno versati entro 100 giorni dalla presentazione degli atti di regolazione da parte della Società.

Trascorsi i termini fissati per il pagamento l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltretutto l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

Art. 10 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 30.06.2018, alle ore 24:00 del 31.12.2020, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

E' comunque facoltà delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della rata di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a mantenere l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

Art. 11 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi

mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 12 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia a favore della Contraente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

Art. 13 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 15 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 16 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 17 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker di cui al successivo art. 19.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 18 Altre assicurazioni

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative pur nel rispetto della massima indennità dovuta all'assicurato ai seni del 3° comma dell'art. 1910 c.c.

All'uopo, in caso di indennizzo, la Società solvente in deroga al 4° comma dell'art. 1910 c.c. rinuncerà al diritto di regresso verso gli altri assicuratori del medesimo rischio.

Art. 19 Gestione del contratto

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: gestione.area3@pec.assidea.it , in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 15, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Al Broker spetterà un compenso di mercato/o stabilito in percentuale nella misura del 10% sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente Disciplinare.

Art. 20 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- Art. 8 Costituzione del premio
- Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto
- Art. 11 Facoltà di recesso
- Art. 15 Coassicurazione e Delega
- Art. 18 Altre assicurazioni
- Art. 19 Gestione del contratto

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

4.4) SCHEMA DI POLIZZA All Risks – Allegato D4

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY

Tutte le attività dell'ARPA MOLISE Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, comprese tutte le attività collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica - con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio nazionale.

PATRIMONIO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY

E' oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell'ambito delle competenze dell'ARPA MOLISE e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell'Assicurato.

L'Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:

- di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi (anche Enti Pubblici): detto titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendita, da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo;
- di proprietà di terzi ma in gestione, comodato, affitto, detenzione, possesso, uso, custodia, o deposito all'Assicurato per le sue varie attività. Detti titoli risultano da contratto, qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo.

La garanzia è operante anche per altri immobili di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati all'Assicurato o dalla stessa a qualunque titolo ceduti a terzi.

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, pertanto, nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	La persona fisica o giuridica nell'interesse della quale è prestata garanzia;
Assicurazione	Il contratto di assicurazione;
2. Broker	Il Broker affidatario del servizio di cui si avvale l'Agenzia Contraente: Assidea Srl;
Contraente	L'ARPA MOLISE che stipula il presente contratto assicurativo, nell'interesse proprio e/o di altri;
Capitolato Speciale	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;
Franchigia/ Minimo non indennizzabile	L'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico;
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo;

Polizza di assicurazione	Il documento che prova l'assicurazione stipulata dal Contraente con la Società;
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia;
Periodo assicurativo	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza per il quale viene pagato il premio dal Contraente in forma anticipata;
Prestatori di lavoro	Il personale che presta servizio presso l'Agenzia Contraente in una delle forme consentite dalla legislazione;
Risarcimento	La somma che la Società eroga agli aventi diritto in caso di sinistro;
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso;
Scoperto	La percentuale del danno convenuta a carico del contraente e/o Assicurato;
Sinistro / Danno	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
Danni indiretti	Sono le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Danni consequenziali	Sono danni materiali non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso;
Società/ Compagnia	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

Agli ulteriori termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Fabbricati: Beni immobili, come tali intendendosi tutte le costruzioni edili e le opere murarie di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso all'Assicurato a qualsiasi titolo, nessuno escluso, indipendentemente

40 dalle caratteristiche costruttive, compresa l'impiantistica di servizio; ogni infrastruttura e pertinenza considerata immobile per natura e destinazione, nulla escluso né eccettuato, inclusi impianti di segnalazione, di illuminazione, ascensori, montacarichi,

scale mobili; rientrano alla voce fabbricati anche impiantistica ed opere interrato (tranne quelle fognarie e di urbanizzazione), impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione, compresa quella stradale, nonché i giardini ed i parchi, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell'ambito dell'arredo urbano di pertinenza pubblica, salvo quanto previsto alle Definizioni "Contenuto" e nella condizione particolare 14 "Cose assicurate a condizioni speciali".

Contenuto: Si comprende ogni cosa di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o detenuta a qualsiasi titolo presso l'Assicurato, oppure presso terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi; compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione, in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato stesso o presso terzi. Rientrano inoltre alla voce contenuto anche mezzi semoventi o autoveicoli in genere non registrati al P.R.A., nonché sistemi di elaborazione dati, relative unità periferiche ed apparecchiature elettroniche in genere, intendendosi per tali a titolo esemplificativo e non limitativo i sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatori/scanner, macchine per scrivere e per calcoli elettroniche, gruppi di continuità, centralini telefonici, impianti telex, telefax, impianti di prevenzione e di allarme, regolatori e stabilizzatori di corrente sempreché non assicurate con specifiche polizze; apparecchiature elettroniche per la misurazione della qualità dell'aria, cabine elettriche, apparecchiature elettromedicali e tutti gli impianti, attrezzature, apparecchiature elettriche ed elettroniche ospedaliere, mediche, scientifiche anche ad impiego mobile e comunque utilizzate dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività sanitaria, anche se di proprietà di terzi.

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, mobili, tappeti, monete, sculture, bronzi, cere, raccolte in genere ed altri oggetti d'arte che possono essere identificati come tali, non già assicurate con specifiche polizze.

Nell'eventualità in cui una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa descrizione in una delle "definizioni" di polizza, o che tale assegnazione fosse dubbia e controversa, la cosa o l'oggetto verrà considerata quale "Contenuto".

Valori: Denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto e buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o non responsabile.

Beni ad impiego mobile: I beni rientranti nella partita contenuto che per natura e costruzione possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.

Comunicazione: Quella effettuata per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax ed e-mail.

Incendio: La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione: Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Fenomeno Elettrico: L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.

Dipendenti: Tutti coloro che sono in rapporto diretto di dipendenza e non, nonché coloro che partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento delle attività della Contraente. Amministratori, Revisori dei Conti, Consulenti di cui la Contraente si avvale per prestazioni professionali tutti coloro che sono considerati "tirocinanti" e "Borsisti" (studenti, volontari, gli obbiettori di coscienza i consulenti non a rapporto di impiego che, per qualsiasi motivazione, siano chiamati a svolgere i loro compiti ed attività nell'ambito e per conto della Contraente; singoli volontari anche occasionali o propostisi spontaneamente come tali in situazioni di emergenza, durante lo svolgimento di mansioni esplicitate per conto o a favore dell'Ente Contraente.

Locali: Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l'Assicurato abbia un interesse assicurabile.

Mezzi di chiusura: I serramenti di aperture verso l'esterno dei locali poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno, costituiti da:

- superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature od analoghi congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
oppure
- inferriate fissate nel muro.

Mezzi di custodia: Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di peso superiore a 100 Kg o, se di peso inferiore, murate ed ancorate, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

Difese interne: Serramenti interni, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave

Furto: L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri a condizione che l'autore si sia introdotto nei luoghi mediante rotture, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. Si precisa inoltre che:

1. equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera (o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando) anche se fraudolento;
2. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari e/o impiego di strumenti o di doti di particolare agilità;
3. in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta successivamente a locali chiusi.

Furto con destrezza: Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti

Scippo: Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla persona

Rapina: L'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Guasti cagionati dai ladri: I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli

Portavalori: Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Art. 2 (Modifiche dell'assicurazione)

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 (Aggravamento del rischio)

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Resta fermo il diritto della Società a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 (Diminuzione del rischio)

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 (Denuncia di sinistro)

In caso di sinistro la Contraente invierà la denuncia alla Compagnia entro 20 gg. dal momento in cui ne è venuta a conoscenza la Contraente. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 .c.c.

Art. 6 (Obblighi in caso di sinistro)

In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) fare nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.

Art. 7 (Esagerazione dolosa del danno)

La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8 (Procedura per la valutazione del danno)

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 9 (Mandato dei Periti)

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui a gli artt. 5 e 6;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni colpiti da sinistro, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione previsti dall'assicurazione;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di rito

Art. 10 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I) FABBRICATI si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II) CONTENUTO si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- per i FABBRICATI – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui ;

- per il CONTENUTO – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 11 (Ispezione delle cose assicurate)

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 12 (Assicurazioni presso diversi assicuratori)

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 13 (Pagamento dell'indennizzo)

Verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse dell'Assicurato, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione.

Qualora, in relazione al Sinistro, sia stato avviato un procedimento giudiziario, l'Assicurato potrà ottenere il pagamento dell'Indennizzo - salvo che il Sinistro sia stato determinato con dolo del Contraente/Assicurato - solo a condizione che venga rilasciata alla Compagnia una fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia della restituzione dell'Indennizzo pagato dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora all'esito del giudizio risulti che il Sinistro non è coperto dall'Assicurazione. L'obbligo di fornire la garanzia fideiussoria è prevista per i sinistri di importo superiore ad Euro 1.000.000,00.

Art. 14 (Recesso in caso di sinistro)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 90 (novanta). Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

Art. 15 (Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza)

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 16 (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia)

La Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker di cui al successivo Art. 26, a ogni scadenza e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione. Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui all'Art.3 della Sezione 2.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima, nonché i premi di conguaglio di cui all'Art.3 della Sezione 2 saranno versati entro 60 (sessanta) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. La società assicuratrice, la società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitata ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art.3 della citata Legge n.136/ 2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. e dell'art.3, c. 8 della Legge.

Art. 17 (Oneri fiscali)

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 18 (Foro competente)

Foro competente è esclusivamente quello ove ha luogo la sede del Contraente.

Art. 19 (Coassicurazione e delega)

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 26, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la 45firma dell'atto relativo.

- d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Agenzia in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.
- f) Alla Coassicuratrice Delegataria è attribuita la rappresentanza processuale delle altre compagnie mandanti e pertanto, l'azione promossa contro la sola delegataria spiegherà i suoi effetti anche nei confronti delle coassicuratrici deleganti.

Art. 20 (Effetto e durata della polizza)

Il presente contratto ha durata di mesi 30 (trenta) dalle ore 24:00 del 30.06.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2020, e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.

Il contratto sarà rescindibile di diritto a ciascuna scadenza annuale, con un preavviso di 60 giorni da inviare a mezzo lettera Raccomandata A/R.

L'Agenzia si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 106, comma 11), del vigente Codice degli appalti, di prorogare il contratto alla Società, che non avrà facoltà di sottrarsi, per ulteriori sei mesi, occorrenti per l'espletamento della procedura di gara per la stipula della nuova polizza.

Art. 21 (Informativa sui sinistri)

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Agenzia);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 22 (Rinvio alle norme di legge)

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 (Validità esclusiva delle norme dattiloscritte)

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

Art. 24 (Interpretazione del contratto)

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 25 (Buona fede)

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

Art. 26 (Gestione del contratto)

L'Agenzia Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele II n.23, 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: gestione.area3@pec.assidea.it in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000505802, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 16, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Al predetto Broker spetterà un compenso del 10% da calcolarsi sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente Disciplinare.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

Art. 1 (Delimitazione del Rischio)

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 2 (Rischi e beni esclusi)

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato;
- c) di smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione mancanza di locazione o godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
- e) guasti meccanici al contenuto ad esclusione del fenomeno elettrico al Contenuto e di quanto incluso nella Sezione 5 Garanzia Elettronica;
- f) di deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
- g) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi e revisione di macchinari;
- h) di infedeltà dei dipendenti, salvo quanto espressamente incluso;
- i) verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori delle aree private, ad eccezione di quanto espressamente in garanzia con apposite condizioni;
- j) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) a veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A., quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata, ad aeromobili e natanti;
- l) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- m) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili ai sensi della presente polizza
- n) da furto, rapina, sottrazione, perdita appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; saccheggio, estorsione, furto, rapina, sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti, salvo quanto previsto alla Sezione 3 della polizza
- o) da inquinamento e/o contaminazione ambientale

da eruzioni vulcaniche e maremoto; bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

- p) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto di un evento non escluso dall'assicurazione.
- q) crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative ai fabbricati;
- r) reazioni termiche;
- s) perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di beni;
- t) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione.

Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti :

- a) il valore del terreno;
- b) elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
- c) veicoli iscritti al P.R.A., aeromobili e natanti
- d) Beni in leasing, qualora siano valide ed efficaci altre polizze;
- e) gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, se singolarmente di valore superiore a €. 10.000;
- f) animali in genere;
- g) beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- h) linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, distanti oltre 1.000 metri dal perimetro aziendale
- i) discariche di rifiuti in genere e impianti per lo stoccaggio, trattamento, recupero, riciclaggio di rifiuti in genere.

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni determinati da incendio fulmine, esplosione e scoppio.

Art. 3 (Determinazione delle cose assicurate)

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei Fabbricati e del Contenuto così come indicati nelle definizioni la Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, fornirà un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l'indicazione del loro valore come da Art.1 della Sezione 6 precisando che:

- a) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Contraente, eventuali beni che siano dalla stessa acquisiti e/o alla stessa trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale per cui detti beni sono assicurati con il massimo di euro 5.000.000,00 in funzione dell'ultimo aggiornamento trasmesso dall'Agenzia alla Società;
- b) la Società accetterà come esatte e congrue le somme assicurate sia in occasione della stipula dell'assicurazione che le somme fornite per le successive annualità e, fermo restando che tali valori non costituiscono "stima accettata", ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi, in caso di sinistro, il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Qualora per singola partita l'incremento che derivasse da nuove acquisizioni fosse superiore al 20% con il massimo di euro 5.000.000, la Contraente dovrà comunicare preventivamente tale acquisizione.

La Società, entro i 7 giorni successivi si impegna a comunicare la disponibilità o, in caso contrario avendone facoltà, l'indisponibilità a ritenere assicurato l'incremento della partita assicurata dalla data di acquisizione.

In caso di accettazione o, eventualmente, di accettazione a diverse condizioni, la Società, provvederà ad emettere appendice di incremento delle somme assicurate. Il pagamento del relativo premio verrà effettuato al termine dell'annualità, in occasione dell'emissione dell'appendice di conguaglio.

E' data inoltre facoltà alla Contraente di ridurre il valore delle somme assicurate in seguito a dismissioni di parte del proprio patrimonio. In caso di riduzione provvederà ad emettere appendice di riduzione delle somme assicurate. La restituzione del relativo premio, al netto delle imposte governative, verrà effettuata al termine dell'annualità, in occasione dell'emissione dell'appendice di conguaglio.

La Società, nei 30 giorni successivi si impegna ad emettere le relative appendici di incremento/riduzione delle somme assicurate e conseguentemente dei premi/rimborsi assicurativi a conguaglio. Per gli incrementi e le riduzioni, la Contraente e la Società saranno tenuti a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo relativo all'incremento o alla riduzione.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA SEZIONE 2

Art. 1 (Oneri di urbanizzazione)

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 2 (Differenziale storico-artistico)

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati" la Società presta la propria garanzia fino all'ulteriore importo indicato nella Sezione 7 per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3 (Parificazione dei danni da incendio)

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 4 (Terrorismo e sabotaggio)

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

- per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Nel caso di attivazione della garanzia Danni da Interruzione di Esercizio, restano comunque sempre esclusi i danni derivanti dalle estensioni di garanzia "Fornitori e Clienti", "Interruzione imposta da Autorità" e "Interruzione di Pubblico Servizio", connessi alla presente garanzia.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del _____% del premio imponibile annuo complessivo pagato.

Art. 5 (Inondazioni, alluvioni ed allagamenti)

La società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

Si intendono esclusi:

- beni mobili posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione;
- le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del _____% del premio imponibile annuo complessivo pagato.

Art. 6 (Eventi Atmosferici)

La società risponde dei danni materiali e diretti causati da uragano, bufera, tempesta, nubifragio, trombe d'aria/acqua grandine, pioggia, vento ed urto di cose da esso trascinate o fatte crollare o cose da esso trasportate.

La Società non risponde dei danni:

1. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a qualsiasi altra apertura anche protetta da solo vetro, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
2. subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
 - recinzioni, insegne, nonché beni mobili all'aperto.
 - gru, antenne
 - baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
 - beni posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Art. 7 (Sovraccarico da neve)

La società risponde dei danni materiali e diretti sui tetti, compresi i danni che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve.

La Società non indennizzerà i danni ai fabbricati coinvolti nell'evento qualora gli stessi non risultassero conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

Art. 8 (Gelo e ghiaccio)

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di enti assicurati ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, si intendono assicurati a condizione che i fabbricati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 72 ore precedenti il sinistro.

Art. 9 (Eventi sociopolitici – Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi)

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, atto vandalico o doloso, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte agli eventi di cui sopra o che compiano, individualmente od in associazione. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.

Art. 10 (Danni da fenomeno elettrico)

Si intendono assicurati i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico al contenuto, ivi comprese le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi - per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 7 – limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.

Art. 11 (Fuoriuscita di acqua condotta - spese di ricerca e riparazione rotture)

Si intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.

Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessarie per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.

Art. 12 (Caduta ascensori e montacarichi)

Si intendono assicurati i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 13 (Danni da perdita pigione o mancato godimento dei fabbricati)

La Società risarcisce, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al loro ripristino, limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi.

Art. 14 (Cose assicurabili a condizioni speciali)

Col limite della somma assicurata, sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:

A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C. C.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3. per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.

B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sez. 7 per sinistro indennizzabile a termine della presente Polizza; l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro.

In deroga all'art.1907 del c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 15 (Vetri e cristalli)

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
 - verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
 - causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
 - verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.
- Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella Sez. 7.

Art. 16 (Terremoto)

Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

Art. 17 (Maggiori spese per ricostruzione dei fabbricati)

Qualora a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza risultasse necessario dover ricostruire, per effetto della normativa vigente al momento del sinistro, in modo difforme alle caratteristiche originarie – anche se le stesse non siano state direttamente interessate dal sinistro – la Società si impegna a risarcire il costo derivante da tale intervento.

Art. 18 (Innovazione del rischio)

Nell'ambito delle strutture in uso all'Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed contenuto per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del C.C.

Art. 19 (Dispersione sostanze)

La Società risponde dei danni di dispersione dei sostanze liquide e/o gassose contenute in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

Limitatamente alla presente garanzia, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.5, la Società non risponde dei danni:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e della sua riparazione.

Art. 20 (Merci in refrigerazione)

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
 - fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- conseguenti:

- ad un qualsiasi evento assicurato;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni tale da impedirne l'utilizzo.

Art. 21 (Framamento, smottamento e cedimento del terreno)

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, bradisismo, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 c.c., fino alla concorrenza di quanto previsto nella Sez. 7.

Art. 22 (Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti e collezioni)

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti da quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti e collezioni posti e custoditi nei locali delle ubicazioni assicurate, si intendono assicurati ed indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 c.c., fino alla concorrenza di quanto previsto nella Sez. 7.

Art. 23 (Crollo e collasso strutturale)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 commi g) ed l) della Sezione 2, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati o degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.

La Compagnia non risponde dei danni conseguenti a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalla competente Autorità.

Dalla presente estensione di garanzia s'intendono esclusi i fabbricati e/o loro porzioni edificati da meno di 10 anni, quelli costruiti e/o modificati abusivamente - ancorché condonati – e quelli costruiti in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

Art. 1 (Primo rischio assoluto e determinazione del danno)

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)

A parziale deroga dell'Art. 2 della Sez. 2, a termini di quanto previsto dalla presente Sezione 3, Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di furto e rapina delle cose assicurate.

La Società pertanto si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a perdita o danneggiamento del contenuto e di parti dei fabbricati (vedere definizione) dell'Assicurato e/o di contenuto dell'Assicurato presso mostre e fiere, causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati, a condizione che l'Assicurato sia il proprietario dei beni o sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Art. 3 (Mezzi di chiusura dei locali)

La garanzia Furto è prestata subordinatamente alla condizione che i “mezzi di chiusura” di ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i beni si trovano, siano conformi alla definizione.

Qualora il furto venga commesso in luoghi sprovvisti delle misure di protezione/sicurezza di cui sopra o con le misure stesse non attive, la Compagnia rimborserà all'Assicurato l'80% della somma indennizzabile, restando il rimanente 20% con il minimo previsto alla sezione 7 a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

In presenza di altri scoperti la presente scopertura si somma a quelle esistenti, in presenza di franchigie, le stesse saranno considerate quali minimo dello scoperto.

Art. 4 (Recupero delle cose rubate)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 5 (Reintegro delle somme assicurate)

In caso di sinistro la somma assicurata si ritiene ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile.

Resta inteso che tale importo si intenderà però reintegrato previo benestare della Società e con effetto dalla data dell'accettazione della Società fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.

Resta però inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente fissata per la sezione colpita.

Art. 6 (Furto con destrezza)

Furto commesso con destrezza all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 48 ore da quando è avvenuto.

Limitatamente ai “beni ad impiego mobile” la garanzia è estesa al furto con destrezza avvenuto all'esterno dei locali.

In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, col limite di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 7 (Estensione danni agli archivi)

La garanzia di cui alla presente sezione è estesa, nel limite del 5% del massimo di indennizzo fissato per la Sezione stessa, ai danni direttamente causati dalla mancanza/sottrazione temporanea o definitiva nonché dalla copia, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione, di dati, registri, documenti, schede e nastri incisi per il Centro Elaborazione Dati (escluso quanto assicurato con specifica polizza) comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

Art. 8 (Effetti personali dei dipendenti)

Si precisa che tra i beni oggetto dell'Assicurazione di cui alla presente sezione devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi preziosi e valori.

Art. 9 (Garanzia portavalori)

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

1. il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
2. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
3. lo scippo;
4. la rapina.

La presente garanzia opera se la persona incaricata del trasporto e detentore dei valori è il Contraente, l'Assicurato o suoi dipendenti addetti al trasporto dei suddetti valori, mentre si trovano nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

L'Assicurazione è operante esclusivamente qualora i dipendenti incaricati del trasporto:

- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori;
- abbiano una età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

Ai soli effetti del presente articolo, sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, i Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e agli Istituti di Polizia privata.

Art. 10 (Guasti cagionati dai ladri)

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato e costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, nonché al contenuto, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Art. 11 (Atti vandalici)

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici che gli autori del furto e della rapina, consumati e/o tentati, perpetrino sulle cose assicurate e/o sui fabbricati contenenti le stesse e/o su parti di fabbricati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Art. 12 (Rapina iniziata dall'esterno - Estorsione)

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla rapina avvenuta nei locali in vi sono custoditi i valori quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. La garanzia è operante sempreché la consegna delle cose assicurate deve essere posta in atto nell'ambito degli insediamenti assicurati.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

Art. 13 (Furto commesso da dipendenti)

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 14 (Furto con introduzione clandestina)

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti con introduzione clandestina nei modi previsti in polizza.

Art. 15 (Esclusioni)

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di: Incendio, Esplosione anche nucleare, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), Terrorismo o Sabotaggio, rivolte, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità;
- b) agevolati o commessi dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, ovvero:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali dove i Beni si trovano od i locali con questi comunicanti;
 - da incaricati della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali dove essi si trovano;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati ai Beni da Incendio, Esplosione o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- d) avvenuti in luoghi rimasti per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
- e) derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni.

Art. 16 (Determinazione del danno)

L'ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove, uguali, o in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che, determinato con lo stesso criterio, ne rimane dopo il sinistro.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 (Ricorso terzi)

La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente o l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che la Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti della Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

La Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE 5 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ELETTRONICA

Art. 1 (Primo rischio assoluto e determinazione del danno)

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 2 (Oggetto dell'assicurazione)

La Società indennizza, nel limite della somma assicurata alla relativa partita ed ai limiti d'indennizzo previsti nella sezione 7 i danni derivanti alle macchine, alle apparecchiature elettroniche, ai sistemi, agli impianti ed alle apparecchiature /o guasti originati da cause interne, quali, a titolo esemplificato e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico per quanto eventualmente non coperto a termini dell'Art.10 della Sezione 3, errori di manovra, errata manipolazione, caduta accidentale.

Art. 3 (Rischi esclusi e beni esclusi)

Ad integrazione di quanto già contrattualmente previsto come esclusioni all'Art. 2 Sezione 2, si intendono esclusi i danni:

- a) a tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;
- b) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- c) attribuiti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente da fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni assicurate.
- e) causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- f) derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o degli effetti di agenti atmosferici;
- g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili ai sensi della presente polizza;
- h) derivanti da smarrimento od ammanco accertati in sede di inventario;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni, sequestri, invasioni;
- j) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- k) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- l) da terrorismo e sabotaggio
- m) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici del Contraente (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmentee comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 1. Controlli di funzionalità
 2. Manutenzione preventiva
 3. Eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

In caso di danno a fonti di luce (emesse con qualsiasi lunghezza d'onda), ai tubi ed alle valvole elettroniche, l'indennizzo verrà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

Art. 4 (Beni a impiego mobile)

Il beni ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli i beni rientranti nella partita Contenuto che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all'aperto in luogo diverso dalle ubicazioni assicurate, sono assicurati a parziale deroga dell'Art.2 lett. i) Sezione 2 anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo (esempio: veicoli servizio 118), compreso il trasporto a mano entro o il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi.

La garanzia opera anche per tutti i rischi coperti dalla Sezione 3; relativamente ai danni da furto con destrezza assicurati all'Art.6 della Sezione 3, l'operatività dell'assicurazione durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

Art. 5 (Supporti di dati)

La Società, nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da un Sinistro accaduto durante il Periodo di Assicurazione a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati. Per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili da un sistema informatico.

Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili da un sistema informatico, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi, dei dati contenuti in memorie operative di unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di sinistro la Compagnia indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione od eliminazione.

Qualora la ricostituzione non sia necessaria o non avvenga entro 1 (un) anno dal Sinistro, saranno indennizzati i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato la Franchigia indicata nella Scheda.

In nessun caso la Compagnia risarcirà somme superiori a quelle indicate nella Scheda di Polizza.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche:

- a) i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti;
- b) i maggiori costi sostenuti dal Contraente rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati;
- c) i costi necessari effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza.

L'indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE 6 - CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

In riferimento all'Art. 1907 C.C. il supplemento dell'indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro,

per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

La garanzia del valore a nuovo" non si applica al contenuto non più utilizzato dall'Ente.

2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravii che ne derivino all'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovate cause di forza maggiore e o comprovate circostanze che obiettivamente ritardino i lavori. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le "norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi.

4. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda:

- i fabbricati in stato di attività, oppure in inattività ma in attesa di essere attivati entro 6 mesi;

- il contenuto in stato di attività.

5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;

6. A parziale deroga di quanto indicato al punto 3) della presente estensione è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

Art. 2 (Beni in leasing – D.I.C./ D.I.L.)

Qualora i beni in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma delle presenti condizioni particolare la Società garantisce i beni medesimi:

1. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
2. per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Art. 3 (Beni fissati sui veicoli)

I beni fissati stabilmente su veicoli che ha in uso l'Assicurato, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché fissati stabilmente, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi del veicolo stesso.

Non vengono indennizzati i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali.

La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti in polizza. Sono esclusi gli apparecchi audio – fono – visivi di pertinenza dei veicoli stessi.

Art. 4 (Spese extra)

La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo.

Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe ragionevolmente sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il sinistro non si fosse verificato.

In nessun caso la Società sarà responsabile:

- per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari;
- per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;
- per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.

La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota.

E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza. Con un sottolimito del 15% della somma garantita è inoltre previsto l'indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato in conseguenza di un evento non escluso anche in assenza di danno materiale diretto indennizzabile (in franchigia e non).

La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite indicato nella Sez. 7 di Polizza.

Art. 5 (Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro)

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro e sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza. Sono compresi i residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza e si intende coperta nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 6 (Ricollocamento impianti, macchinari ed attrezzature)

La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare impianti, macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro sino alla concorrenza del limite previsto in polizza.

Art. 7 (Oneri ai periti)

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.

Art. 8 (Onorari Ingegneri, architetti e professionisti)

La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per il ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Art. 9 (Cose di proprietà di Terzi/ assicurazione per conto di chi spetta)

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. 10 (Beni presso terzi)

L'assicurazione è prestata per il contenuto ubicato presso terzi in genere purché nel territorio dello stato italiano, della repubblica di San Marino e dello stato del Vaticano

Art. 11 (Operazioni peritali)

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 12 (Liquidazione separata per partita)

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.13 Sezione 1 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 13 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 13 (Denuncia circostanziata dei sinistri)

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 6 Sezione 1, in generale si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte della Contraente o dell'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Art. 14 (Anticipo indennizzi)

La Contraente o l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 250.000,00

L'obbligazione della Società avrà validità dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Art. 15 (Movimentazione contenuto)

La Società indennizzerà i danni materiali e diretti causati da errori di manovra e movimentazione dei beni assicurati dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno delle aree di pertinenza delle ubicazioni assicurate.

Art. 16 (Rinuncia alla rivalsa)

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, ed i clienti, purché la Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 17 (Dolo e colpa grave dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere)

A parziale deroga dell'Art.1910 c.c., la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Relativamente alle garanzie assicurate con la Sezione 3, deve intendersi efficace quanto regolamentato nella predetta sezione previsto.

Art. 18 (Forma delle comunicazioni)

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o per lettera raccomandata A.R..

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica non certificata. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Le comunicazioni potranno avvenire anche per il tramite del broker di cui all'art. 26 della Sezione 1.

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE 7 – SOMME ASSICURATE - LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Beni assicurati	Somma Assicurata
Fabbricati	Euro 6.000.000,00
Contenuto	Euro 5.000.000,00

EVENTO	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA, SCOPERTO
SEZIONI 1 - 2		
Per ogni causa, salvo quanto diversamente previsto		Euro 2.500,00
Terremoto	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro/ anno	10% del danno con il minimo di Euro 25.000,00
Inondazione, alluvione allagamento	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro/ anno	10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00
Sovraccarico da neve	Euro 500.000,00 per sinistro/Anno	10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 25.000,00
Eventi atmosferici	70% della somma assicurata per singola ubicazione	Euro 2.500,00
Franamento, smottamento, bradisismo e cedimento terreno	Euro 500.000,00 per sinistro/Anno	10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00
Fuoriuscita di acqua condotta	Euro 100.000 per sinistro/anno	Euro 1.500,00
Spese di ricerca e riparazione di rotture	Euro 50.000 per sinistro/anno	Euro 1.000,00
Eventi sociopolitici	70% della somma assicurata per singola ubicazione	Euro 3.000,00

Terrorismo e sabotaggio	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 7.000.000,00 per sinistro/anno di polizza	10% del danno con il minimo di Euro 10.000,00
Fenomeno Elettrico	Euro 100.000,00 per sinistro ed Euro 200.000,00 per anno	Euro 1.000,00
Danni da perdita pigione o mancato godimento dei fabbricati	Euro 100.000,00 per sinistro/Anno	Euro 0
Vetri e cristalli	Euro 20.000,00 per sinistro/Anno, con il limite di Euro 5.000,00 per singola lastra	250 per singola lastra
Beni ad impiego mobile	Euro 150.000,00 per sinistro/Anno	10% del danno con il minimo di Euro 2.500,00
Beni fissati su veicoli	Euro 150.000,00 per sinistro/Anno	10% del danno con il minimo di Euro 2.500,00
Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti e collezioni	Euro 50.000,00 per sinistro/Anno, con il massimo di Euro 10.000,00 per singola opera	Euro 5.000,00
Cose assicurabili a condizioni speciali comma A) Art.14	Euro 50.000,00 per sinistro/Anno	Euro 5.000,00
Cose assicurabili a condizioni speciali comma B) Art.14	Euro 50.000,00 per sinistro/Anno	Euro 5.000,00
Oneri di urbanizzazione	Euro 250.000,00 per sinistro/Anno	Euro 5.000,00
Differenziale storico	Euro 500.000,00 per sinistro/Anno	Euro 0
Merci in refrigerazione	Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 50.000,00 per sinistro	Euro 2.000,00
Dispersione sostanze	Euro 50.000,00 per sinistro/Anno	Euro 1.000,00
Spese extra	Euro 250.000,00 per sinistro/Anno	Euro 0
Onorari ai periti	5% del danno con il massimo di Euro 75.000,00 per sinistro/anno	Euro 0
Onorari Ingegneri, architetti e professionisti	5% del danno con il massimo di Euro 75.000,00 per sinistro/anno	Euro 0
Crollo e collasso strutturale	50% della somma assicurata per singola ubicazione con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro/anno	10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00
Gelo e ghiaccio	Euro 100.000,00 per sinistro/Anno	10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00
Grandine su fragili	Euro 100.000,00 per sinistro/Anno	Euro 2.000,00
Maggiori spese per ricostruzione fabbricati	Euro 100.000,00 per sinistro/Anno	10% del danno con il minimo di Euro 5.000,00
Spese di demolizione e sgombero	Euro 300.000,00 per sinistro	Euro 0
Spese di ricollocamento impianti, mobili e attrezzi	Euro 150.000,00 per sinistro	Euro 0

Beni presso terzi	Euro 50.000,00 per singola ubicazione con il massimo di Euro 200.000,00 per sinistro/anno	Euro 0
Movimentazione contenuto	Euro 10.000,00 per sinistro / anno	Euro 2.500,00
SEZIONE 3		
Art. 2 - Furto, rapina e/o estorsione	Euro 100.000,00 per sinistro/anno	Euro 0
Art. 3 - Mezzi di chiusura non conformi / non attivi	80% della somma assicurata	Scoperto 10% minimo 500,00
Garanzia portavalori	Euro 10.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% minimo Euro 500,00
Guasti cagionati dai ladri/Atti vandalici	Euro 30.000,00 per sinistro	Euro 2.500,00
Danni agli archivi	Euro 5.000,00 per sinistro/anno	
Beni e manufatti in rame	Euro 15.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 15% minimo Euro 2.500,00
Beni presso mostre e fiere	Euro 10.000,00 per sinistro/anno	Euro 2.500,00
Furto con destrezza	Euro 2.000,00 per sinistro con il massimo di Euro 10.000,00 per anno	Euro 250,00
Effetti personali dipendenti/tenti	Euro 5.000,00 per sinistro/anno	Euro 1.000,00
Beni all'aperto	Euro 10.000,00 per sinistro/anno	Euro 1.500,00
SEZIONE 4		
Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00	
SEZIONE 5		
Elettronica	€ 200.000,00	Scoperto 10% minimo Euro 500,00
Beni a Impiego mobile	€ 20.000,00	€ 1.000,00
Supporti di dati	€ 20.000,00	€ 1.500,00

Campobasso,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

5- CRITERI PREMIALI – OFFERTE MIGLIORATIVE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

I requisiti/condizioni definiti come **migliorativi**, possono essere offerti o meno, tutti o in parte, tramite l'apposito modello predisposto per l'Offerta Tecnica.

5.1) Criteri premiali Lotto 1 – RC Auto-Libro Matricola

A. AUMENTO DEI MASSIMALI	Max TOTALE PUNTI 50
B. ELIMINAZIONE DEGLI SCOPERTI / FRANCHIGIE DELLA SEZIONE II – AUTO RISCHI DIVERSI	Max TOTALE PUNTI 20

VARIANTI	PUNTEGGIO
A. AUMENTO DEI MASSIMALI	Totale 50 punti
1) Aumento dei Massimali di Polizza ad Euro 50.000.000 complessivi di Euro 40.000.000 per Danni a persone ed Euro 10.000.000 per Danni a Cose	punti 50
1) Aumento dei Massimali di Polizza ad Euro 25.000.000 complessivi di Euro 20.000.000 per Danni a persone ed Euro 5.000.000 per Danni a Cose	punti 20
2) Nessun aumento/raddoppio	Punti 0
B. ELIMINAZIONE DEGLI SCOPERTI / FRANCHIGIE DELLA SEZIONE II – AUTO RISCHI DIVERSI	TOTALE 20
1) Eliminazione degli Scoperti/franchigie su tutte le garanzie (Furto, Ev. Sociopolitici, Ev. Naturali e Diversi, Kasko)	Punti 20
2) Eliminazione degli Scoperti/franchigie sulle garanzie Furto, Ev. Sociopolitici, Ev. Naturali e Diversi	Punti 10
3) Nessun eliminazione	Punti 0

5.2) Criteri premiali Lotto 2 – RCT/O

A. MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA FISSA	Max TOTALE PUNTI 20
B. AUMENTO MASSIMALI	Max TOTALE PUNTI 20
C. AUMENTO LIMITI E SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO	Max TOTALE PUNTI 30

VARIANTI	PUNTEGGIO
A. MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA FISSA	Totale 20 punti
1) Eliminazione della franchigia fissa per ogni sinistro	punti 20
2) Riduzione della franchigia fissa per ogni sinistro da € 1.000,00 a € 500,00	punti 10
3) Nessuna condizione migliorativa	Punti 0
B. AUMENTO MASSIMALI	TOTALE 20
1. Aumento dei massimali di garanzia rispetto a quelli previsti in polizza a: RCT Euro 10.000.000,00 per sinistro Euro 10.000.000,00 per persona Euro 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali RCO Euro 10.000.000,00 per sinistro Euro 5.000.000,00 per persona	Punti 20
2. Aumento dei massimali di garanzia rispetto a quelli previsti in polizza a: RCT Euro 5.000.000,00 per sinistro Euro 5.000.000,00 per persona Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali RCO Euro 5.000.000,00 per sinistro Euro 2.500.000,00 per persona	Punti 10
3. Nessun aumento dei massimali di garanzia previsti in polizza	Punti 0
C. AUMENTO LIMITI E SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO	TOTALE 30 PUNTI

1) Aumento dei Limiti e Sottolimiti di Risarcimento con adozione della seguente Tabella:	Punti 30	
Causale	Per sinistro	Per anno assicurativo
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei	1.000.000,00	
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno	1.000.000,00	
danni a cose derivanti da incendio		1.000.000,00
danni derivanti da inquinamento accidentale		1.000.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi		1.000.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		500.000,00
cose in consegna e custodia	10.000,00	300.000,00
2) Aumento dei Limiti e Sottolimiti di Risarcimento con adozione della seguente Tabella:	Punti 15	
Causale	Per sinistro	Per anno assicurativo
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei	500.000,00	
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno	500.000,00	
danni a cose derivanti da incendio		500.000,00
danni derivanti da inquinamento accidentale		500.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi		500.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		250.000,00
cose in consegna e custodia	5.000,00	200.000,00
3) Nessun aumento dei Limiti e Sottolimiti di Risarcimento	Punti 0	

5.3) Criteri premiali Lotto 3 – Danni Accidentali

A. AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA	Max TOTALE PUNTI 50
B. ELIMINAZIONE DELLO SCOPERTO	Max TOTALE PUNTI 20

VARIANTI	PUNTEGGIO
A. AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA	Totale 50 punti
1. Aumento della Somma Assicurata da Euro 25.000 a Euro 40.000	punti 50
2. Aumento della Somma Assicurata da Euro 25.000 a Euro 30.000	punti 20
3. Nessun aumento	Punti 0
B. ELIMINAZIONE DELLO SCOPERTO	TOTALE 20
1. Eliminazione dello Scoperto (10% col minimo di Euro 250,00)	Punti 20
2. Nessun eliminazione	Punti 0

5.4) Criteri premiali Lotto 4 – All Risks

A. MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA FISSA	Max TOTALE PUNTI 20
B. AUMENTO LIMITI DI INDENNIZZO	Max TOTALE PUNTI 40
C. MIGLIORIE CONDIZIONI CONTRATTUALI	Max TOTALE PUNTI 10

VARIANTI	PUNTEGGIO
A. MIGLIORIE SULLA FRANCHIGIA FISSA	Totale 20 punti
1) Riduzione della Franchigia Fissa per sinistro da € 2.500,00 ad € 1.000,00	punti 20
2) Riduzione della Franchigia Fissa per sinistro da € 2.500,00 ad € 2.000,00	punti 10
3) Nessuna riduzione della Franchigia Fissa per sinistro	Punti 0
B. AUMENTO LIMITI INDENNIZZO	TOTALE 40
B.1 Aumento del limite per sinistro su Garanzia Terremoto	Punti 20
1) Aumento del limite per sinistro su garanzia Terremoto da Euro 500.000 ad Euro 1.500.000,00	Punti 20
2) Aumento del limite per sinistro su garanzia Terremoto da Euro 500.000 ad Euro 1.000.000,00	Punti 10

3) Nessun aumento del limite per sinistro	Punti 0
B.2 Aumento del limite per sinistro su Garanzia Inondazioni, Alluvioni e Allagamento	Punti 20
1) Aumento del limite per sinistro su garanzia Inondazioni, Alluvioni e Allagamento da Euro 500.000 ad Euro 1.500.000,00	punti 20
2) Aumento del limite per sinistro su garanzia Inondazioni, Alluvioni e Allagamento da Euro 500.000 ad Euro 1.000.000,00	Punti 10
3) Nessun aumento del limite per sinistro	Punti 0
C) MIGLIORIE CONDIZIONI CONTRATTUALI	Punti 10
1) Proroga del termine di "denuncia dei Sinistri" di cui all'Art.5 – sez.1 dello Schema di Polizza da giorni 20 a giorni 30	Punti 10
2) Nessuna Proroga del termine	Punti 0